

COMUNE DI CIMBERGO

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050

tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023

info@comune.cimbergo.bs.it

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43-1 del 30.08.2022 Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 03.07.2010 Aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 15.03.2019

ART. 1 - Principi e finalità

- 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità ed in applicazione dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità a quanto disposto dallo statuto comunale e dalle vigenti norme di legge, al fine di raggiungere ottimali livelli di efficienza, efficacia ed economicità in rapporto ai bisogni dei cittadini, nonché facilitare i rapporti fra amministrazione e cittadini-utenti.
- 2. La struttura organizzativa dell'Ente è improntata alla massima flessibilità, nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, ed ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e degli obiettivi amministrativi programmati dagli organi elettivi.

ART. 2 - Coordinamento con la disciplina contrattuale

- 1. L'attività regolamentare e organizzativa dell'ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale vigente.
- 2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati dalle vigenti norme e dai contratti nazionali di categoria.
- 3. Nelle materie demandate alla contrattazione tra le parti, l'attività regolamentare ed organizzativa dell'ente si esplica in modo residuale ed è rivolta a disciplinare i vuoti lasciati dalla contrattazione collettiva.

ART. 3 - Organizzazione dell'ente

- 1. Il comune è articolato in servizi e uffici definiti in relazione alle esigenze ed obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire, secondo i seguenti criteri:
- a) suddivisione dei servizi per funzioni omogenee nel limite delle possibilità offerte dalle dimensioni dell'ente;
- b) collegamento delle diverse attività, attraverso la comunicazione sia interna sia esterna agli uffici, mediante lo sviluppo di sistemi di interconnessione e comunicazione informatici;
- c) trasparenza dell'attività amministrativa, attraverso l'individuazione dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi;
- d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato;
- e) responsabilità e coinvolgimento del personale nel raggiungimento del risultato dell'azione amministrativa;
 - f) rispetto delle pari opportunità uomo/donna;
- g) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane volta a favorire lo sviluppo delle professionalità interne, la valorizzazione della formazione e il miglior apporto partecipativo dei singoli dipendenti;
- h) riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
 - i) rispetto, nel trattamento dei dati personali, della normativa vigente in materia.
- 2. Il segretario comunale fornisce agli organi di governo ed ai responsabili di servizio assistenza di ordine giuridico amministrativo in merito alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali dell'attività amministrativa. Tale assistenza deve essere tempestiva e orientata al risultato dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il ruolo del segretario all'interno dell'organizzazione dell'ente deve essere di attiva collaborazione rispetto ai

diversi organi del comune, siano essi politici o burocratici, al fine di rendere l'azione amministrativa più incisiva e rispondente ai menzionati principi di imparzialità e buon andamento.

3. I responsabili di servizio agiscono nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici espressi dagli organi di governo, assumendo tutti i necessari atti di gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge, statuarie e regolamentari, nonché delle disposizioni contrattuali nazionali e decentrate.

ART. 4 - Separazione tra indirizzo politico e gestione. Deroghe ammesse

- 1. Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze.
- 2. Agli organi di governo competono, esclusivamente, le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché funzioni di controllo e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
 - 3. Agli organi di governo competono, più in particolare:
 - a. la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - b. l'attività di controllo del conseguimento degli obiettivi;
 - c. la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 - d. le nomine, designazioni e atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
- 4. Ai responsabili di servizio, nel rispetto delle attribuzioni del segretario comunale (e del direttore generale, ove nominato), competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
- 5. Il sindaco, in deroga al principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, nei termini e con i presupposti normativi vigenti, con proprio provvedimento a valenza annuale, può attribuire ai componenti la giunta (Sindaco ed Assessori) funzioni gestionali. Tale attribuzione non potrà avvenire laddove si possano determinare conflitti di interesse fra l'attività professionale svolta dai componenti la giunta e la funzione gestionale attribuita.

ART. 5 - Responsabili di servizio

- 1. I responsabili di servizio sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.
- 2. I responsabili di servizio assicurano, con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo e rispondono della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
 - 3. Spettano ai responsabili, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, che la legge, lo statuto o il presente regolamento, espressamente, non riservino ad altri organi e, in particolare:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura

- dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
- f) i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi compresi i permessi di costruire;
- g) l'emissione delle ordinanze ordinarie di competenza, nel rispetto delle attribuzioni degli organi sovra ordinati, nonché in materia di viabilità locale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/00, sulle proposte di deliberazione;
- i) l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente;
- k) la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.. Nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità del procedimento ad altro dipendente, resta comunque in capo al responsabile la competenza all'emanazione del provvedimento finale;
- I) la responsabilità del trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia;
- m) gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
- 4. In caso di assenza o impedimento di un responsabile di servizio, le relative funzioni sono conferite ad altro responsabile di servizio, ovvero, in mancanza, al segretario comunale.
- 5. E' fatta salva la possibilità di conferire, con atto motivato del sindaco, i compiti suddetti al segretario comunale, ai sensi dell'art. 97.4, lett. d) del D. Lgs. 267/00.
- 6. Nel caso in cui il segretario comunale, in qualità di responsabile di servizio, nell'espletamento del compito di stipulazione di contratti, sia chiamato ad intervenire nella duplice veste di ufficiale rogante e soggetto stipulante, quale soggetto stipulante interviene il sindaco dell'ente.
- 7. Ai sensi dell'art. 4.5 del presente regolamento, i compiti di cui al precedente articolo possono essere conferiti, previa delibera di giunta con Ia quale si dà atto del contenimento della spesa, con provvedimento del sindaco, ai componenti Ia giunta. Il conferimento dell'incarico, soggetto ad espressa conferma annuale, può essere revocato qualora intervengano sviluppi nella struttura organizzativa dell'ente tali da consentire il superamento delle condizioni che hanno determinato il loro conferimento.

ART. 5 Struttura Organizzativa – Responsabili di servizio – Le Posizioni Organizzative

a) – Struttura organizzativa

- 1. La struttura organizzativa si articola in Aree e Servizi:
 - a) le Aree sono le unità organizzative di massimo livello e corrispondono alle aree di interesse dell'ente; hanno funzioni di organizzazione e coordinamento dei servizi nell'ambito delle competenze attribuite dal presente ordinamento e nel rispetto del programma gestionale di attuazione;
 - b) i Servizi sono unità cooperative semplici costituite nell'ambito delle Aree sulla base dell'omogeneità dei processi gestiti o delle competenze richieste e possono avere natura di unità finale o di supporto; hanno funzioni di attuazione di progetti, servizi e provvedimenti specifici nel rispetto del programma di lavoro definito dall'Area di appartenenza.
- 2. I Servizi possono avere natura di strutture permanenti, se attengono a funzioni ed attività a carattere continuativo; strutture temporanee o di progetto, quando sono connesse alla realizzazione di specifici progetti.

- 3. La struttura organizzativa del Comune di Cimbergo è suddivisa nelle seguenti aree:
 - a. Area Amministrativa
 - b. Area Contabile
 - c. Area Tecnica
- 4. Ciascuna Area è articolata in uno o più servizi, da essa dipendenti funzionalmente, cui sono assegnate risorse umane, strumentali e finanziarie secondo le previsioni del Piano degli Obiettivi.
- 5. Spetta ai Responsabili di Servizio, in conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento e nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo, nonché delle direttive emanate dal Segretario Comunale, l'ottimale organizzazione dei servizi cui sono preposti.
- 6. Sono salve le norme previste dalla legge statale e regolamentare per il funzionamento della Polizia Locale. In ogni caso gli agenti di Polizia Locale operano alle dirette dipendenze funzionali del Sindaco, in relazione alle funzioni tipiche della Polizia Locale, indipendentemente dalla collocazione della medesima all'interno dell'organigramma del Comune.
- 7. La Giunta comunale determina il fabbisogno di personale per il triennio e provvede alla programmazione delle assunzioni.

b) Responsabili di servizio

- 1. I responsabili di servizio sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.
- 2. I responsabili di servizio assicurano, con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo e rispondono della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
 - 3. Spettano ai responsabili, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, che la legge, lo statuto o il presente regolamento, espressamente, non riservino ad altri organi e, in particolare:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
- f) i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi compresi i permessi di costruire;
- g) l'emissione delle ordinanze ordinarie di competenza, nel rispetto delle attribuzioni degli organi sovra ordinati, nonché in materia di viabilità locale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/00, sulle proposte di deliberazione;
- j) l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente;
- k) la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.. Nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità del procedimento ad altro dipendente, resta comunque in capo al responsabile la competenza all'emanazione del provvedimento finale;
- I) la responsabilità del trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in

materia;

- m) gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
- 4. In caso di assenza o impedimento di un responsabile di servizio, le relative funzioni sono conferite ad altro responsabile di servizio, ovvero, in mancanza, al segretario comunale.
- 5. E' fatta salva la possibilità di conferire, con atto motivato del sindaco, i compiti suddetti al segretario comunale, ai sensi dell'art. 97.4, lett. d) del D. Lgs. 267/00.
- 6. Nel caso in cui il segretario comunale, in qualità di responsabile di servizio, nell'espletamento del compito di stipulazione di contratti, sia chiamato ad intervenire nella duplice veste di ufficiale rogante e soggetto stipulante, quale soggetto stipulante interviene il sindaco dell'ente.
- 7. Ai sensi dell'art. 4.5 del presente regolamento, i compiti di cui al precedente articolo possono essere conferiti, previa delibera di giunta con la quale si dà atto del contenimento della spesa, con provvedimento del sindaco, ai componenti la giunta. II conferimento dell'incarico, soggetto ad espressa conferma annuale, può essere revocato qualora intervengano sviluppi nella struttura organizzativa dell'ente tali da consentire il superamento delle condizioni che hanno determinato il loro conferimento.

c) Le Posizioni Organizzative

- 1. L'individuazione delle posizioni organizzative viene effettuata dalla Giunta Comunale, sulla base dell'analisi del fabbisogno realizzata, considerate le esigenze organizzative ed in coerenza con gli obiettivi definiti nel programma politico dell'Ente e nel Piano degli Obiettivi di Gestione annuale
- 2. La nomina dei dipendenti ai quali assegnare l'incarico di Posizione Organizzativa e di responsabilità dei servizi è effettuata dal Sindaco mediante proprio atto motivato, su proposta del Segretario comunale, verificato il possesso, da parte degli incaricati, dei seguenti requisiti:
 - esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;
 - adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;
 - attitudini, capacità professionali ed organizzative richieste per la posizione da ricoprire.
 - 3. La durata minima dell'incarico di Posizione Organizzativa è di un anno e non può essere superiore al mandato del Sindaco sino alle nuove nomine i responsabili svolgono le funzioni in regime di *prorogatio*.
- 4. La revoca dell'incarico avviene nei seguenti casi:
 - a seguito di valutazione negativa secondo la metodologia concertata con le OO.SS.;
 - a seguito della soppressione della posizione o di motivata relazione di merito sui comportamenti;
 - in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione del Comune, previa contestazione e diffida promossi dal Sindaco o dal Segretario comunale;
 - a seguito di riorganizzazione interna.
- 5. Alla posizione organizzativa è attribuita una retribuzione di posizione e una retribuzione di risultato, nei limiti definiti dal vigente CCNL, da assegnare con il decreto di nomina sindacale.
- 6. La Posizione Organizzativa può essere individuata:
 - nell'ambito dei dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria più elevata presenti nel Comune;
 - in un dipendente di altro ente locale autorizzato a fornire la propria prestazione al Comune;

ART. 6 - Le determinazioni

1. Gli atti di competenza dei responsabili di servizio assumono la denominazione di

determinazioni

- 2. Sulle determinazioni non deve essere apposto preventivamente alcun parere.
- 3. Le determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151.4 del D.Lgs. 267/00. Le determinazioni non comportanti impegno di spesa sono esecutive dalla data della loro adozione.
- 4. Le determinazioni devono contenere i seguenti elementi:
 - l'intestazione del Comune:
 - l'individuazione del Servizio;
 - il numero progressivo, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 - la data:
 - l'oggetto;
 - la motivazione;
 - il dispositivo;
 - la sottoscrizione;
 - il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, per le determinazioni comportanti impegno di spesa.
- 5. Le determinazioni sono:

pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, ai soli fini di conoscenza e trasparenza:

repertoriate in un unico registro in ordine cronologico ed archiviate in originale a cura dell'ufficio segreteria.

6. Alla visione e al rilascio di copia delle determinazioni, si applicano le norme vigenti per l'accesso alla documentazione amministrativa previste dalla normativa e dal regolamento dell'ente.

ART. 7 - Le deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione sono predisposte:

dal segretario comunale;

dai responsabili di servizio;

dai responsabili del procedimento.

2. Sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, sono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

ART. 8 - Segretario comunale

- 1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, nell'ambito degli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
- 2. La nomina del segretario comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario, disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario si intende confermato. Durante lo svolgimento delle proprie funzioni può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio, fatte salve le disposizioni del CCNL di categoria.
- 3. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, ivi compresi i responsabili di servizio, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del comune.

- 4. Il segretario comunale, inoltre:
- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
- d) assume la presidenza di commissioni di gara e di concorso, in luogo dei rispettivi responsabili di servizio, se incaricato dal sindaco, in relazione alla struttura organizzativa dell'ente:
- e) svolge le funzioni attribuite al direttore generale nel caso in cui il sindaco si avvalga della facoltà prevista dell'art. 108.4 del D. Lgs. 267/00. L'eventuale trattamento economico aggiuntivo, se e in quanto ammesso dalla contrattazione collettiva di comparto, viene riconosciuto con apposita delibera di giunta, con efficacia retroattiva decorrente dalla data dell'atto di conferimento della funzione.
- 5. Qualora non venga nominato il direttore generale e non siano conferite le relative funzioni al segretario comunale, a quest'ultimo compete la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio ed il coordinamento degli stessi, in applicazione dell'art. 97.4 del D. Lgs. 267/00. Tale attività di sovrintendenza e di coordinamento non comporta un ruolo gerarchico del segretario nei confronti dei responsabili di servizio, ma di direzione.
- 6. I pareri chiesti, sia dagli organi di governo sia da quelli burocratici, hanno carattere obbligatorio, sono allegati ai provvedimenti conclusivi e devono essere resi in tempi utili alla conclusione del procedimento amministrativo. Il mancato rilascio dei pareri, secondo le modalità del presente comma, può rilevare ai fini della violazione dei doveri di ufficio di cui al precedente comma 2.
- 7. Il segretario comunale può essere nominato responsabile di servizio, nel qual caso le attribuzioni previste nell'art.5 del presente regolamento devono essergli riferite integralmente, non essendo possibile il parziale scorporo di alcune funzioni demandate ai responsabili di servizio.
- 8. Il trattamento economico del segretario comunale è determinato dai contratti collettivi nazionali della categoria ed è rapportato alla specificità delle funzioni svolte nell'ente. La revoca delle funzioni di direttore generale comporta la perdita della relativa indennità economica.

ART. 8 bis – Vice Segretario

- 1. Il Sindaco può nominare un vicesegretario tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali o tra il personale dipendente in possesso dei requisiti per coadiuvare il Segretario e/o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;
- 2. Con decreto di nomina è altresì stabilita la misura dell'indennità da corrispondere per lo svolgimento delle funzioni di supplenza o reggenza.

ART. 9 - Contratti a tempo determinato di dirigenti o funzionari di area direttiva

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.110.2 del D.Lgs. 267/00, è possibile conferire apposito incarico esterno, al di fuori della dotazione organica comunale, mediante stipulazione di contratto a tempo determinato, per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva. Presupposto per l'effettiva applicazione di tale facoltà è l'assenza di analoghe professionalità all'interno dell'ente.
- 2. La stipula del contratto in parola avviene a seguito di procedura di selezione per soli titoli, integrata da colloquio, secondo le modalità previste nel relativo avviso di selezione cui possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno alla qualifica da ricoprire e di adeguata esperienza professionale.

- 3. La durata di tale contratto non può essere superiore a quella del mandato elettivo del sindaco in carica ed il relativo trattamento economico, in considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro, è quello equivalente, per la qualifica ricoperta, alle vigenti disposizioni contrattuali integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam che deve essere determinata nel relativo avviso di selezione e che, comunque, non può essere superiore al 30% di quanto previsto nel trattamento economico fondamentale dal contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto regioni-enti locali e dovrà essere definita in stretta correlazione con il bilancio dell'ente.
- 4. La spesa sostenuta per il personale assunto secondo le modalità indicate nei commi precedenti non va imputata, nel bilancio dell'ente, al costo del personale e, pertanto, chi è titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo non partecipa alla ripartizione dei fondi relativi al salario accessorio. Nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o risulti in

situazione strutturalmente deficitaria, il contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo s'intende risolto di diritto.

- 5. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere attribuite le funzioni di responsabile di servizio in relazione al tipo di prestazione richiesta. L'attribuzione di responsabilità e prerogative proprie dei responsabili di servizio deve essere indicata nel provvedimento di nomina e comporta la completa sostituzione nelle funzioni di chi in precedenza ne era titolare. La nomina quale responsabile di servizio è effettuata dal sindaco.
- 6. Al personale indicato ai punti precedenti si applicano, in quanto compatibili, tutti gli istituti previsti da disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro delle diverse aree di contrattazione, in relazione alla qualifica ricoperta, in particolare per ciò che attiene alla risoluzione del rapporto di lavoro. La revoca delle funzioni dirigenziali, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, comporta una conseguente riduzione del trattamento economico ad personam. Tale riduzione deve essere espressamente prevista nel relativo avviso di selezione.

ART. 10 - Dotazione organica

- 1. La dotazione organica descrive, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, in funzione degli obiettivi fissati dell'amministrazione e sulla base della programmazione e dell'assetto organizzativo individuato, il fabbisogno generale di risorse umane dell'ente.
- 2. La dotazione organica stabilisce il numero complessivo delle unità di personale, la categoria, il profilo professionale, la tipologia di posto.
- 3. La dotazione organica e le sue variazioni sono adottate dalla giunta comunale, in conformità con le disposizioni normative vigenti e con l'organizzazione degli uffici e dei servizi, e dalla stessa verificate, periodicamente, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
- 4. La giunta, con l'approvazione della dotazione organica, determina i posti vacanti che intende coprire mediante progressione verticale del personale in servizio e quelli destinati all'accesso dall'esterno.

ART. 11 - Programmazione delle assunzioni

- 1. La giunta comunale, in funzione dei servizi erogati o da erogare, tenuto conto della programmazione complessiva dell'ente in rapporto agli obiettivi prefissati e nei limiti della capacità di bilancio, approva, ai sensi dell'art.91 del D. Lgs. 267/00 e nel rispetto delle disposizioni recate dall'art.39, commi 1 e 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il fabbisogno di risorse umane mediante adozione del programma triennale di fabbisogno del personale, nel quale indica le modalità di reperimento delle risorse medesime.
- 2. La giunta comunale, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva annualmente il Piano annuale delle assunzioni, nel quale determina i posti

vacanti della dotazione organica che intende coprire nel corso dell'anno.

- 3. I concorsi sono indetti in conformità al piano annuale delle assunzioni, approvato dalla giunta comunale, con provvedimento del segretario comunale o del responsabile di servizio che ne informa il dipartimento della funzione pubblica.
- 4. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso sia quelli che risultano tali, per effetto di collocamento a riposo, nei dodici mesi successivi.

ART. 12 - Accesso agli impieghi

Tutta la materia relativa all'accesso agli impieghi è disciplinata dalle norme che seguono, ed, in mancanza di specifica disposizione in deroga, dalle norme di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.

ART. 13 - Svolgimento delle prove

- 1. In deroga all'art.6, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 487/94, il diario delle prove scritte ed orali deve essere comunicato ai singoli candidati almeno 8 gg prima delle prove medesime. Nel caso in cui il numero dei candidati sia elevato, il responsabile di servizio può sostituire tale comunicazione con la pubblicazione nella G.U.R.I. 4 ^ s.s. concorsi ed esami, almeno 14 gg. prima delle prove stesse; tale pubblicazione è equiparata ad ogni effetto alla comunicazione personale. Qualora l'Amministrazione debba procedere con urgenza alla copertura del posto, l'indicazione del diario delle prove scritte potrà già essere contenuta nel bando.
- 2. Ai candidati ammessi alla prova orale deve essere comunicato, prima dell'inizio della prova stessa, il voto conseguito nelle prove scritte.

ART. 14 – Selezione pubblica per esame

- 1. In deroga all'art. 7.1 lett. b) del D.P.R. n. 487/94, per l'accesso ai profili professionali di categoria C., le prove consistono in una prova scritta, a contenuto teorico ovvero teorico-pratico, ed in una prova orale.
- 2. Per l'assunzione dei dipendenti con contratto a tempo determinato, facenti parte della categoria di cui al comma precedente, le prove consistono in un colloquio concernente almeno due materie attinenti le mansioni relative al profilo interessato; i termini di cui all'articolo precedente sono dimezzati e la pubblicazione del bando di concorso nella G.U., di cui all'art. 4 del D.P.R. 487/94, è sostituita dalla pubblicazione della stessa all'Albo pretorio comunale, nonché dall'invio del bando di concorso, da pubblicare per 15 gg., ad almeno 10 comuni viciniori.
- 3. Per le assunzioni di cui alle categorie e profili professionali per i quali é richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, si applicano integralmente le disposizioni di cui al capo III del

D.P.R. 487/94 e s.m.i.

4. Il numero dei quesiti predeterminati di cui all'art. 12 del D.P.R. 487/94 non può essere inferiore al numero di candidati ammessi alla prova orale, incrementato del 20%, con arrotondamento all'unità superiore.

ART. 15 - Progressione orizzontale

- 1. La progressione economica all'interno di ogni categoria avviene nel rispetto dei criteri di cui all'art.5 del nuovo ordinamento professionale del personale degli enti locali siglato tra Aran e Organizzazioni sindacali.
 - 2. Il completamento e l'integrazione dei criteri di cui al comma 1 sono oggetto di

contrattazione collettiva decentrata integrativa.

- 3. La valutazione è di competenza del responsabile di servizio di appartenenza fino alla categoria C e del segretario comunale per il personale appartenente alla categoria D.
- 4. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa le parti stabiliscono il fondo per le progressioni orizzontali, le categorie interessate e l'ammontare destinato alla progressione di ogni categoria.
- 5. I soggetti deputati alla valutazione redigono apposita scheda di valutazione, sulla base dei criteri di cui ai commi 1 e 2.
- 6. Sulla base della graduatoria stilata a seguito delle schede di valutazione, per ogni categoria interessata, si procede alla progressione orizzontale nei limiti del fondo stanziato.

ART. 16 - Progressione verticale

- 1. Al fine di valorizzare le professionalità e potenzialità interne all'ente, la giunta comunale, in sede di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale, determina i posti vacanti della dotazione organica da coprire mediante procedure selettive per la progressione tra categorie.
- 2. I criteri generali delle progressioni verticali per ogni singola categoria sono stabiliti dalla giunta comunale, previa concertazione con le RSU.
- 3. Qualora la selezione abbia dato esito negativo o nel caso in cui all'interno dell'ente manchino le professionalità da selezionare, i posti ammessi sono coperti mediante selezione pubblica.
- 4. Dei posti da ricoprirsi mediante progressione verticale è data informazione al personale mediante avviso affisso per 15 gg. all'Albo Pretorio nel quale saranno indicati: la posizione vacante (categoria di inquadramento e retribuzione), i requisiti richiesti, le modalità di selezione, il luogo e il termine di presentazione della domanda e l'eventuale documentazione da allegare.
- 5. La selezione sarà operata da apposita commissione presieduta dal segretario comunale, da un responsabile di servizio dell'ente e da un membro esterno.
- 6. Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un dipendente nominato dal presidente.

ART. 17 - Incarichi di collaborazione autonoma – Ambito di applicazione

Il presente articolo disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'art. 110 comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dall'art. 3 commi 54, 55, 56 e 57 della legge n. 244/2007, come sostituito dagli articoli 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, nonché dagli artt. 21 comma 2 e 22 comma 2 della legge n. 69/2009.

ART. 18 - Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi

L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio Comunale, oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla Legge;
- l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente medesimo;
- la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere

- strettamente correlato alla professionalità richiesta, deve essere inoltre prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
- l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente o dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.

I soggetti incaricati ai sensi del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e la certificazione dei contratti di lavoro di cui al D. Lgs. n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curriculum.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente o per il responsabile del servizio che ha stipulato i contratti.

I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, sussistendone l'obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterni nell'anno successivo.

ART. 19 - Programmazione degli incarichi

Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 comma 2 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

La Delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio di previsione annuale, nella Relazione Previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale, secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7 170 comma 3 e 171 comma 3 del sopra citato Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.

In alternativa all'approvazione di uno specifico "Programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione previsionale e programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 31/2008.

ART. 20 - Limiti di spesa

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente articolo è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

ART. 21 - Procedure di affidamento

Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente o dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.

I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico, secondo le disposizioni di legge e del presente articolo.

Gli incarichi devono essere affidati mediante il ricorso a procedure concorsuali. Si può prescindere da dette procedure solo in circostanze del tutto particolari e cioè:

- procedura concorsuale andata deserta;
- unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Sono inoltre sempre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

Per il conferimento di più incarichi che superino il limite massimo nel medesimo anno allo stesso soggetto si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 comma 2 della legge n. 69/2009.

ART. 22 - Pubblicità degli incarichi

I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente articolo, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.

L'Ente rende noti gli elenchi dei propri incaricati indicando l'oggetto, la durata ed il compenso degli incaricati medesimi.

ART. 23 - Controlli dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti

Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente articolo sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione. Quelli di importo superiore ad Euro 5.000,00 Iva esclusa, devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione stessa.

Il presente articolo viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.

ART. 24 - Estensione

Le società in house devono osservare le norme contenute nel presente articolo.

I provvedimenti di incarico di importo superiore ad Euro 20.000,00, al netto di I.V.A., devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.

ART. 25 - Esclusioni

Sono escluse dalla disciplina del presente articolo:

- le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 113/2007 e dal D. Lgs. n. 152/2008, secondo la disposizione contenuta all'art. 1 comma 42 della legge n. 311/2004;
- le attività obbligatorie per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
- le prestazioni dei componenti degli Organismi di controllo interno e dei Nuclei di valutazione.

ART. 26 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia allo statuto dell'ente, alle disposizioni di legge e regolamentari inerenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi degli enti locali, nonché ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 27 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 7 dello Statuto Comunale "I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità"